



DIRETTORE GENERALE

Circolare n. 2

Oggetto: Adozione di misure di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - misure di svolgimento della prestazione lavorativa. Integrazione alla circolare n. 1 del 4 marzo 2020.

Ad integrazione di quanto già disposto con la Circolare n. 1 del 4 marzo u.s., - che conteneva una prima serie di indicazioni in ordine alle iniziative da assumere ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19 -, tenuto conto delle novità contenute nel recentissimo DPCM del 4 marzo 2020, si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni.

Le istanze di lavoro agile potranno essere accolte dai Dirigenti e dai Responsabili di Struttura a prescindere dalle motivazioni già evidenziate nella circolare 1, citata.

I dirigenti e i responsabili di Struttura avranno cura di assicurare – qualora necessario per mantenere la funzionalità dell'ufficio di appartenenza – dei criteri di rotazione nella determinazione delle giornate di lavoro agile assegnate ai singoli dipendenti, tenendo conto delle attività complessivamente svolte dagli uffici di appartenenza degli interessati. A tale riguardo si evidenzia quanto già previsto con la Circolare 1: *"qualora sia necessario provvedere ad una temporanea modifica delle attività svolte ordinariamente, in quanto non compatibili con la modalità di svolgimento tramite lavoro agile, il Responsabile procederà alla adozione delle opportune modifiche organizzative ed alla assegnazione dei compiti all'interessato, così da garantire comunque l'efficienza della struttura nel suo complesso"*.

Sino al giorno dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio personale dell'Anpal, i singoli dipendenti non potranno comunque accedere al lavoro agile.

Nella valutazione delle istanze di lavoro agile si considereranno prioritarie le esigenze determinate da motivi di salute – propri o dei familiari conviventi – debitamente certificate in conformità a quanto previsto dalla circolare 1.

Si precisa che le ragioni di salute previste al punto 1, lettere a) e c), della circolare 1 del 4 marzo, devono essere accompagnate da un certificato che espressamente attesti la condizione- per sé o il convivente - di *"portatore di patologie che lo rendono maggiormente esposto al contagio"*; l'Agenzia non prenderà in considerazione certificati attestanti patologie rispetto a cui non vi sia espressa indicazione dell'incidenza sul rischio al contagio.

Quanto sopra precisato vale anche per il personale oggi in telelavoro, qualora richieda l'esonero dagli obblighi dei rientri programmati.

Avv. Paola Nicastro

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paola Nicastro', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.